



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

Spettabile:

AM InvestCo Italy S.r.l.

Viale Brenta, n. 27/29

20139 – Milano

Alla cortese attenzione di:

Ondra Otradovec

ondra.otradovec@arcelormittal.com

Samuele Pasi

samuele.pasi@arcelormittal.com

E, per conoscenza:

Ai Commissari Straordinari di

Ilva S.p.A. in A.S.

Viale Certosa, n. 239

20151 – Milano

ilva@ilvapec.com

silvia@studiognudi.it

enrico.laghi@studiolaghi.it

studiolegalecarrubba@libero.it

Oggetto: Conclusione del procedimento avviato per l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 241/1990, del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 5 giugno 2017 di autorizzazione alla aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle società Ilva S.p.A., Ilva Servizi Marittimi S.p.A., Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.S. e Tillet S.a.S. in amministrazione straordinaria alla società AM InvestCo Italy S.r.l., nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2017, meramente confermativo del sopra citato decreto e degli atti consequenziali.

*** **

Con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento prot. N. 15759 del 24 luglio 2017 di cui all'oggetto;



PREMESSO CHE

- in data 11 luglio 2017, con nota prot. n. 14666, sono stati segnalati all’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) alcuni profili di possibile irregolarità relativamente alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle società Ilva S.p.a., Ilva Servizi Marittimi S.p.a., Ilvaform S.p.a., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.S. e Tillet S.a.S. in amministrazione straordinaria (di seguito, solo “**Ilva**”), aggiudicati alla società AM InvestCo Italy S.r.l. (“**AM**”) con decreti del Ministro dello Sviluppo Economico in data 5 giugno 2017 e 9 giugno 2017, ed è stato altresì richiesto all’ANAC di esprimere il proprio parere in merito a dette presunte anomalie della procedura di gara, al fine di poter adottare eventuali misure consequenziali;
- in data 19 luglio 2018, con nota prot. n. 638444, l’ANAC ha riscontrato la suddetta richiesta, confermando come, con specifico riferimento a ciascuno dei profili portati alla sua attenzione, fossero effettivamente ravvisabili diverse criticità;
- in data 24 luglio 2017, con nota prot. n. 15759, è stato comunicato, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’avvio del procedimento per l’eventuale annullamento d’ufficio dei citati decreti del Ministro dello Sviluppo Economico in data 5 giugno 2017 e 9 giugno 2017, nonché degli atti consequenziali;
- in data 7 agosto 2018, con nota prot. n. 17061, è stato richiesto all’Avvocatura Generale dello Stato (di seguito, solo “**Avvocatura**”) un parere in merito alle possibili anomalie relative alla procedura;
- in data 21 agosto 2018, con nota prot. n. 437348, l’Avvocatura ha riscontrato detta richiesta formulando un parere in cui ha evidenziato, *inter alia*, che “*la mancata regolamentazione della fase di rilancio [...] può infatti assumere rilievo quale elemento sintomatico della figura di eccesso di potere (sotto il profilo del non corretto perseguimento del fine pubblico e dello sviamento), anch’essa pacificamente rilevante al fine di integrare uno dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela, richiesti dal combinato disposto degli articoli 21-octies e 21-nonies della legge 241/1990*”;
- in relazione alla questione che precede, l’Avvocatura ha, quindi, osservato che:



- *“un primo profilo problematico risiede nell’escludere che la deroga alla Lettera di procedura possa considerare una violazione della par condicio dei partecipanti [...]. Al riguardo, l’obiezione formulata nelle proprie deduzioni da AM nel senso che la scelta di non consentire o meno i rilanci di fatto avesse condizionato il proprio comportamento in gara, e non potesse dunque essere rivista dai Commissari, pure suggestiva, sembra non tenere conto della assoluta atipicità della procedura, come si è detto volta a massimizzare l’interesse pubblico”;* e che
 - *“l’eventuale decisione di aprire a rilanci avrebbe potuto trovare ragione proprio nella clausola 9.2 contenuta nella Lettera di procedura che, per la sua genericità, rimetteva ai Commissari un amplissimo potere discrezionale, sia pure ovviamente finalizzato agli obiettivi pubblicitici della procedura”.*
- inoltre, con specifico riferimento alla mancata valutazione della offerta migliorativa presentata dalla cordata poi risultata non aggiudicataria della procedura di gara in oggetto, l’Avvocatura ha osservato che *“non risulta, in effetti, dagli atti, una presa di posizione espressa dei Commissari sull’offerta in rilancio di AcciaItalia, né vi è riferimento all’attività istruttoria eventualmente svolta”;*
- pur tuttavia, l’Avvocatura ha rammentato che, ai fini dell’esercizio, in autotutela, del potere di annullamento d’ufficio, debbono necessariamente sussistere *“concrete ragioni di interesse pubblico non semplicemente rinvenibili nella pur fondamentale esigenza di ripristino della legalità”*, osservando come, in proposito, *“utili riferimenti [possano] trarsi proprio dai molteplici interventi della Corte costituzionale, la quale ha precisamente evidenziato gli interessi costituzionalmente protetti che vengono in evidenza nella “questione ILVA”, la cui gradazione evidentemente compete alla discrezionalità politica. Vengono quindi necessariamente in rilievo le esigenze sanitarie, ambientali, occupazionali [...]”* e notando altresì che tale interesse pubblico debba *“altresì porsi – in una dialettica di bilanciamento – in rapporto di prevalenza rispetto alla posizione giuridica vantata dall’aggiudicatario, evidentemente connotata [nel caso di specie] dallo specifico affidamento ingenerato dalla aggiudicazione prima e dalla stipula del contratto poi”;*



- in data 22 agosto 2018, con nota prot. n. 17750, è stata comunicata la proroga, sino al 7 settembre 2018, del termine di conclusione del procedimento, in ragione *“della necessità di effettuare una piena valutazione delle deduzioni e memorie presentate dai soggetti interessati [...], nonché al fine di condurre ogni necessario approfondimento istruttorio, anche in relazione ai profili ambientali e occupazionali, da tenere necessariamente in considerazione prima della definizione del procedimento, attesa la particolare rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici coinvolti”*;

RILEVATO CHE

- si sono tenuti incontri con AM al fine di sollecitare la società stessa a formulare proposte migliorative in termini ambientali ed occupazionali, incontri poi protrattisi anche durante la vigenza del procedimento medesimo;
- a tanto sollecitata, AM si è impegnata ad assumere una serie di iniziative tese al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico al mantenimento di più elevati livelli occupazionali e alla maggior tutela della salute dei lavoratori dell'Ilva e dei cittadini di Taranto e dei comuni limitrofi, oltreché dei profili ambientali;
- detti impegni, infine, si sono tradotti, in data 6 settembre 2018:
 - nella sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale tra ILVA, AM, FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, USB, UGL-Metalmeccanici, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL, UGL-Chimici, Federmanager, nonché una rappresentanza delle RR.SS.UU., che prevede, *inter alia*:
 - (i) l'assunzione da parte di AM, sin da subito, di 10.700 lavoratori (vale a dire 2.200 persone in più del numero offerto da AM all'epoca della presentazione della propria offerta vincolante e 700 persone in più di quanto contrattualmente previsto);
 - (ii) la garanzia che, al termine dell'amministrazione straordinaria, tutti coloro che risultino ancora alle dipendenze della medesima riceveranno, da parte di



AM, una proposta di assunzione a tempo indeterminato e pertanto, di fatto, l'assenza di esuberi;

- (iii) la garanzia del regime di tutela previsto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in favore di tutti gli assunti da Ilva antecedentemente al 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del c.d. *Jobs Act*;
- (iv) l'impegno, da parte di AM, alla erogazione di premi di produttività ai dipendenti, indipendentemente dall'andamento della società, già a partire dagli anni 2019 e 2020;
- nella presentazione al Ministero dello sviluppo economico, da parte dei Commissari Straordinari di Ilva, della istanza di autorizzazione alla sottoscrizione, da parte dei medesimi Commissari Straordinari e di AM, di, *inter alia*, un *addendum* al contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda sottoscritto tra le medesime parti in data 28 giugno 2017 ad esito dell'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto, mediante il quale, in estrema sintesi, AM assume impegni rafforzativi, integrativi e ampliativi delle obbligazioni già contratte, prevalentemente tesi ad integrare e a migliorare (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipando le scadenze fissate per l'ultimazione dei relativi lavori, ponendo delle scadenze intermedie per la realizzazione di alcuni interventi e misure, impegnandosi a mantenere le emissioni di polveri entro i limiti consentiti anche a fronte di futuri, eventuali aumenti della produzione, *etc.*) i profili di tutela ambientale e della salute dei cittadini;

CONSIDERATO CHE

- in ragione delle sopra riportate evidenze, pur sussistendo i sopra evidenziati profili di illegittimità, non residuano più interessi concreti ed attuali all'annullamento degli atti che, in autotutela, non può fondarsi sul mero riscontro di una pregressa illegittimità ai sensi dell'art. 21-*nonies*, della legge n. 241/1990;
- i risultati conseguiti con la sottoscrizione della citata documentazione, vincolante per le rispettive parti firmatarie, in termini di impatto sociale, economico, occupazionale,



ambientale e di tutela della salute, non possono, nell'esercizio di bilanciamento dei diversi interessi che la legge impone di effettuare, non ritenersi prevalenti, nel caso di specie, rispetto alla esigenza, sia pur meritevole di tutela, di ripristino della legalità violata, nonché, in buona parte, idonei a soddisfare l'interesse pubblico cui era finalizzata la (non avvenuta) fase dei rilanci;

- da quanto acquisito agli atti del procedimento, come rilevato dall'Avvocatura, "*le criticità comunque emerse non sono riconducibili ad azioni od omissioni della parte*", vale a dire AM;
- come altresì rilevato dall'Avvocatura, la cordata risultata non aggiudicataria della gara in esame risulta, allo stato dei fatti, sciolta, dal momento che AcciaItalia S.p.A. è stata posta in liquidazione e successivamente cancellata dal Registro delle Imprese e di conseguenza un eventuale annullamento degli atti con retrocessione del procedimento alla fase dei rilanci non avrebbe ormai alcun effetto utile;

PER QUANTO SOPRA

Si dispone di **non procedere all'annullamento** degli atti in oggetto.

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Luigi Di Maio

